

REGIONE LIGURIA

N. 00058/2016 REG.RIC.

FAX 010 5484050



AWSTATO

FAX 010 591613

N. 28/16 REG.PROV.CAU.  
N. 00058/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2016, proposto da:  
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Leonardo  
Castagnoli, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova,  
Via Fieschi 15;


*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per L'Ambiente, non  
costituiti in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera del consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2016 con la  
quale è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione  
2015-2016 adottato con deliberazione c.r. n. 13 del 25 marzo 2015

N. 00058/2016 REG.RIC.




nella parte in cui si è disposta la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio 2016 per la specie tordo bottaccio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato, quanto al fumus, che la Sezione, con sentenza 2 dicembre 2015 n. 974, investita della delibazione della legittimità del calendario venatorio ligure relativamente, tra l'altro, alla data di chiusura dalla caccia alla specie avicola del Tordo Bottaccio ha escluso la sussistenza di profili di illegittimità, rilevando come "il calendario venatorio ha dato atto che il movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio e che le catture nel mese di gennaio non registrano significativi scostamenti in aumento rispetto ai mesi precedenti. Riguardo, poi, alle concrete modalità del prelievo, dal 1 al 31 gennaio, è stata prevista la caccia per due sole giornate settimanali con un prelievo di dieci capi al giorno. Tali elementi consentono di escludere, nei limiti del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, la fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo, atteso che, da un lato, si fondano su un'analisi approfondita dei comportamenti della specie avicola in questione e in ogni caso escludono, in ossequio al principio di precauzione, un prelievo indiscriminato";

Ritenuto, pertanto, il ricorso assistito da sufficienti elementi di fondatezza;



Rilevato che il provvedimento esplica immediatamente i suoi effetti mentre la prossima camera di consiglio potrà celebrarsi soltanto in data 4 febbraio 2016;

Rilevato che, per quanto esposto, sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

P.Q.M.

accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 23 gennaio 2016.

Il Presidente ff

Luca Morbelli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

23 GEN. 2016

Il

Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Maria Briganti